Il Nuovo Corriere (Firenze)

Martedì, 1° Novembre 1949

L'OBBIEZIONE DI COSCIENZA IN ITALIA

La seconda condanna del giovane Pietro Pinna

E' noto il caso di Pietro Pinna. Al Corso allievi ufficiali egli presentò, a voce e per iscritto, l'obbiezione di coscienza contro il servizio dell'uccisione militare, chiedendo di prestare altro servizio civile, meno rischioso, come togliere mine da campi minati. Arrestato e tenuto in prigione per sette mesi, sottoposto a interrogatori e ad una minuta perizia psichiatrica, fu condotto dinanzi al Tribunale militare di Torino il 30 agosto di questo anno e condannato a dieci mesi di carcere, con la condizionale. La sentenza diceva: « Pietro Pinna... imputato di disobbedienza continuata (art. 81 C. P.; 173 C.P.M.P.) perché essendo in servizio al 1.o C.A.R. di Casale Monferrato nel pomeriggio del 7 febbraio u. s. e nei giorni successivi, con piú atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, rifiutava di obbedire agli ordini ripetutamente impartitigli dai superiori di partecipare alle istruzioni del reparto ». E concludeva: « Ordina che il condannato venga immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa ».

Il Pinna presentò subito ricorso al Tribunale supremo militare per annullamento della sentenza sostenendo queste ragioni: il reato non esiste; perché il rifiuto delle armi non è rifiuto di lavoro e di pericolo, ed è mosso da austere ragioni morali che nulla hanno a che fare con la ribellione per egoismo o per viltà; il diritto di non uccidere rientra nei « diritti inviolabili dell'uomo » che l'art. 2 della Costituzione repubblicana « garantisce »; esiste già il riconoscimento di questo diritto, nei riguardi del servizio militare, per alcune categorie di cittadini (sacerdoti cattolici, donne, inabili); l'art. 52 della Costituzione distingue il « dovere » della difesa della Patria dal servizio militare, accennando a « limiti e modi », non escludendo quindi che possa esservi altro servizio (e, secondo la richiesta degli obbiettori di coscienza, ugualmente rischioso, ma non violento). Il fatto che ancora manchi in Italia una specifica regolamentazione degli organi e della procedura, non toglie la necessità della tutela del diritto di non uccidere, che è anteriore e derivante dall'art. 2 della Costituzione.

Per rispetto al ricorso presentato dal Pinna, alla indiscutibile nobiltà del principio da lui affermato (riconosciuta perfino dal Pubblico Ministero quando osservò « una certa discordanza tra l'atto del Pinna e la legge com'è attualmente »), ed anche allo spirito di sacrificio da lui dimostrato e alla dichiarazione da lui fatta, *prima della condanna*, che avrebbe confermato e non tradito le sue idee se rinviato al reggimento, alcuni si aspettavano che il Pinna sarebbe stato mandato a casa in licenza fino al nuovo processo, se non altro per quel certo esaurimento che la vita di prigione e la tensione spirituale gli aveva procurato. Invece, non si sa se per sollecitazione di qualche duce a scoppio ritardato, il Pinna è stato spinto precipitosamente ad un nuovo processo. Che cosa si aspettava da lui? che rinnegasse le proprie idee?

Il secondo processo si è svolto davanti al Tribunale militare di Napoli il 5 ottobre. Sono stati uditi degli ufficiali come testi a carico. L'on. Calosso, accorso come unico teste a difesa, non è potuto arrivare che a processo già da molto iniziato e non ha potuto dire che pochissime parole. Non c'è stato affatto il tempo di convocare altri testi a difesa. E nemmeno un avvocato. L'avvocato difensore d'ufficio ha accettato il còmpito, ma non si è minimamente informato della cosa se ha chiamato l'obbiezione di coscienza « obbiettività »: ha esaltato la Corte, il Pubblico Ministero, con un conformismo tale da arrivare a dire che « le aule dei Tribunali non sono piazze adatte a propagandare nuove dottrine », ed ha fatto una carica a fondo contro « la obbiettività » di coscienza. Ripeto: era l' avvocato « difensore » che parlava!

Al termine del processo napoletano, durante il quale, come in quello di Torino, spiccava la fermezza senza iattanza e la compostezza del Pinna, un altro giovane, della sua stoffa, un sardo anche lui, e studente d'ingegneria Giustiniano Incarnati, ha gridato dal fondo dell'aula del Tribunale: « Oggi si giudica qui un giovane, un italiano; un altro viene giudicato a Parigi. Domani essi saranno dieci, cento, mille ». Intanto la « Stampa » ha recato la notizia della condanna di un altro obbiettore di coscienza, Alessandro Buraglio, al Tribunale militare di Alessandria. E il « Milano Sera » del 21 annuncia che è stato arrestato a Forlì un terzo obbiettore di coscienza, Guido Panizza, figlio di un colonnello. Né il numero si fermerà a questi, stando a quello che si sente dire nelle varie città, viaggiando in treno, dappertutto dove c'è gente che sta trovando in questa posizione di coscienza l'espressione non di una « fuga », ma di un' affermazione ideale nuova in una precisa situazione storica.

Si spiega, perciò, che un gruppo di parlamentari, che si sta allargando, operi per l'approvazione di un progetto di riconoscimento dell'obbiezione di coscienza in Italia. Non c'è bisogno di essere obbiettori di coscienza per sostenerlo ed approvarlo. Basta riconoscere che in uno Stato democratico è giusto che ci sia, accanto a chi serve nell'esercito armato, chi serve in altro modo, e in prestazioni di eguale ed anche maggiore sacrificio.

L'osservazione che il riconoscimento porterebbe ad un gran numero, a milioni di obbiettori di coscienza, è della solita superficialità, a cui siamo abituati quando si parla in Italia di cose morali e religiose. Obbiettore di coscienza non è chi dice semplicemente « non voglio combattere », ma chi dimostra di avere ideali non violenti col suo pensiero e con la sua pratica di vita *da anni e anni* e si mostra disposto a servizi non violenti ma rischiosi *in pace e in guerra*. In altre nazioni gli obbiettori di coscienza sono andati a raccogliere feriti davanti alle prime linee, e in tempo di pace si sono offerti a dolorosi e pericolosi esperimenti medici. Si parla già in Italia della costituzione di un Ente, sul tipo della Croce Rossa, al quale appartengano obbiettori di coscienza disponibili, in ogni momento di pace e di guerra, per servizi di pericolo personale. L'appartenenza visibile e da mesi ed anni a questo Ente non sarà titolo degno di considerazione per l'apposito Tribunale che dovrà giudicare sull'autenticità dell'obbiezione di coscienza, e potrà anche condannare il falso?

Il numero, quindi, di obbiettori di coscienza che facciano sul serio risulterà ben limitato. Ma se fosse ampio? Tanto piú la necessità di separarlo dagli altri, se si vuole un esercito che faccia quello che deve fare, e che non sia condotto forzatamente ad uccidere.

Una tale complessità di problemi, l' arricchimento della legislazione italiana, lo spicco dato a schiere di giovani di alto sacrificio e umanissimo ideale, dopo le generazioni che subirono l' influenza dannunziana e mussoliniana, si debbono all'atto intrepidamente iniziato da Pietro Pinna. Il quale se ne sta ora chiuso nel Carcere militare di Sant'Elmo a Napoli, e non chiede che il dono di libri di elevata lettura.

ALDO CAPITINI

Società Anonima Cessioni

Capitale L. 150.000 interamente versato

Via Barbaroux, 2 - TORINO - Via Barbaroux, 2

TELEFONO N. **71**

Il sottoscritto chiede alla Spett. **Società Anonima Cessioni** di accordargli o di fargli accordare da altro Istituto di Credito col quale si trovasse in relazione, un prestito di L ..... rimborsabile contro cessione di N. ..... quote del suo stipendio mensile, dell'ammontare di L. ..... caduna.

Il sottoscritto dichiara di avere preso cognizione delle condizioni indicate a tergo della presente e di accettarle senza riserva alcuna.

..... *addì* .....

.....

INFORMAZIONI.

Cognome e Nome ..... Paternità .....

Residenza .....

Data e luogo di nascita .....

Amministrazione ..... Ufficio .....

Qualità .....

Stipendio lordo annuale ..... Stipendio netto mensile L. .....

Liquidazione della cessione: integralmente in buoni o il 30 % in contanti?

.....